

Circolare n. 22/D



Protocollo: n. 101164 R.U.

Roma, 26 novembre 2009

Rif.: Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Allegati: Alle Direzioni interregionali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione del Signor
Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel Settore
Agricolo

S E D E

OGGETTO : Sistema AIDA – Avvio delle procedure di sdoganamento telematico per i regimi all'importazione in procedura di domiciliazione.

Istruzioni per la costituzione e la gestione del fascicolo elettronico per le dichiarazioni telematiche di importazione e di esportazione.

All'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio Internazionale
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana
dg@confindustria.it

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Ufficio Integrazione Applicativa

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail: dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
confartigianato@confartigianato.it

All'Associazione Industrie Dolciarie
Italiane
aidi@aidi-assodolce.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali
anasped@confcommercio.it

All'Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
info@assocad.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese
di Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it

Alla Confetra - Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
confetra@confetra.com

Alla Agritermo S.p.A.
gmt@agritermo.it
fabio.castagnetti@accisa.it

Alla Alpha Trading S.p.A.
serratore@alphatrading.it

Alla ANAEE
info@anaee.it

Alla Anonima Petroli Italiana
raffineria@apioil.com
gpl@apioil.com
g.paoletti@apioil.com

Alla Arcola Petroli
giovanni.medusei@arcolapetroliifera.it
info@arcolapetroliifera.it

All' ASSICC
info@assiconline.it

All' Assobirra
assobirra@assobirra.it

All' Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it

Alla Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it

Alla Assogasliquidi
assogasliquidi@federchimica.it

Alla Assopetroli
assopetroli@confcommercio.it

Alla Blanco Petroli s.r.l.
orazioblanco@blancopetroli.com
info@blancopetroli.com

Alla Butangas S.p.A.
butangas@butangas.it
giuseppe.dies@butangas.it

Alla DECAL
info@decal.it
w.righetto@decal.it

Alla Enagas S.p.A.
d.pardi@enagas-q8gpl.it

All' E.N.I.
andrea.camerinelli@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it

Alla Federchimica
sosa@federchimica.it

Alla Federvini
federvini@federvini.it

Alla Fox Peetroli S.p.A.
foxpetroli@foxpetroli.com
s.albertini@foxpetroli.com

Alla Informatica Valdinievole s.r.l
f.martini@iv-srl.it

Alla Italcost
b.loffredo@italcost.com

Alla IPEM
l.erriquerz@ipem.it

Alla IPLOM
guido.abbasset@iplom.com
maurizio.cancilla@iplom.com

Alla IROP
tognolo.irop@autogasnord.it

Alla P.I.R. S.p.A.
massimiliano.difebo@gruppopir.com
m.rivalti.ra@gruppopir.com

Alla OICCE
info@oicce.it

Alla Petra S.p.A.
massimiliano.difebo@gruppopir.com
p.ghinassi.petra@gruppopir.com

Alla Petrolchimica Partenopea
domenico.esposito@petrolchimicapartenopea.it
teodorico.caruso@petrolchimicapartenopea.it

Alla Polimeri Europa
giuseppe.meloni@polimerieuropa.com
vittorio.cimino@polimerieuropa.com
federico.omnis@polimerieuropa.com

Alla San Marco Petroli
adriana@smpetroli.it
nicolag@smpetroli.it
c.piscopello@smpetroli.it

Alla SIC s.r.l.
francesco.sacchi@sic-online.it
aurelio.fallabrino@sic-online.it

Alla SIGEMI
adriano.nichele@shell.com

Alla Synthesis S.p.A.
enrico.grignaffini@synthesis-spa.com
diego.sforza@synthesis-spa.com

Alla Unione Petrolifera
direttore@unione petrolifera.it

Alla Ultragas
l.detomasi@ultragas.it

Alla Viscolube S.p.A.
a.lazzarinetti@viscolube.it

All' Assocarboni – Ass. Gen. Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it

Alla Federutility
affarigenerali@federutility.it

All'Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche
unipro@unipro.org

All'Istituto Nazionale Grappa
segreteria@istitutograppa.org

1) Premessa.

Nella cornice delle innovazioni e delle semplificazioni prescritte dal Codice della Amministrazione digitale (dlgs. 7 marzo 2005, n. 82) e anticipando l'estensione delle iniziative previste a livello comunitario nell'ambito di ecustoms, sono state realizzate le nuove procedure informatizzate per la presentazione delle dichiarazioni telematiche **all'importazione (definitiva, perfezionamento attivo, reimportazione) in procedura di domiciliazione**. Con l'occasione sono stati introdotti ulteriori elementi di semplificazione, **dando la facoltà agli operatori che già utilizzano le procedure per lo sdoganamento telematico all'esportazione ed a quelli che aderiranno, su base volontaria allo sdoganamento telematico all'importazione, di utilizzare "il fascicolo elettronico" per la conservazione dei documenti a corredo della dichiarazione doganale.**

Con la presente circolare si impartiscono, pertanto le istruzioni per la presentazione di tali dichiarazioni e **per l'esecuzione degli adempimenti richiesti all'atto del controllo della dichiarazione presentata tramite E.D.I., per lo svincolo delle merci e per la conservazione della relativa documentazione.**

2) Definizione.

Ai fini della presente circolare si definisce **"dichiarazione telematica"** una dichiarazione doganale presentata mediante l'invio di un **file al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione (firma digitale)** (art. 61, lettera b del Regolamento CEE n.

2913/1992), secondo le modalità previste nel manuale per l'utente del servizio telematico dell'Agenzia delle Dogane.

3) Presentazione della dichiarazione telematica.

La presentazione della dichiarazione telematica, per la procedura di domiciliazione (art. 76, par. 1, lettera c del Regolamento CEE n. 2913/1992), **sostituisce l'obbligo della comunicazione degli arrivi** (art. 266, par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 9 del D.M. 548/92) e **l'iscrizione della dichiarazione nelle scritture** (art. 266 par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; **art. 10, comma 1 del D.M. 548/92**) **nonché la presentazione della dichiarazione complementare** (art. 76, par. 2 e 3 del Regolamento CEE n. 2913/1992 e art. 267 del Regolamento CEE n. 2454/1993).

La presentazione della dichiarazione telematica richiede che il dichiarante disponga di tutta la documentazione e delle eventuali autorizzazioni o licenze previste per il vincolo al regime doganale richiesto; l'eliminazione della copia cartacea della dichiarazione comporta che tutti i dati, le attestazioni o le eventuali altre annotazioni richieste da norme comunitarie e nazionali, in vigore al momento della presentazione della dichiarazione, devono essere **riportati nelle apposite caselle del tracciato del messaggio "IM", utilizzando le codifiche attualmente in uso per la compilazione del DAU, ovvero in forma testuale, nei campi appositamente predisposti, laddove non esista una specifica codifica.**

4) Registrazione e controllo delle dichiarazioni.

La dichiarazione telematica si considera accettata al momento della sua registrazione sul sistema di elaborazione dati dell'Agenzia delle Dogane (art. 222, paragrafo 2 del regolamento CEE 2454/93). E' inteso che la **merci restano disponibili, nel luogo autorizzato** indicato nella dichiarazione telematica effettuata col messaggio "IM", **sino al momento dello svincolo.**

Il sistema, **entro il termine previsto dal manuale utente per il servizio telematico, invia in risposta** un messaggio che fornisce, per ciascuna delle dichiarazioni inviate con uno stesso file:

- a) gli estremi di registrazione;
- b) i dati relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati nella dichiarazione;
- c) l'indicazione **"In attesa di esito"** del circuito doganale di controllo.

Successivamente l'utente provvede a prelevare l'aggiornamento del messaggio di cui al precedente punto, completato dal sistema **con l'esito del circuito doganale di controllo**, ovvero:

"Svincolata", unitamente al codice alfanumerico di svincolo;

"Non svincolabile".

5) Dichiarazione con esito “Svincolata”.

In tal caso il dichiarante provvede a produrre un’immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle:

- i dati della dichiarazione telematica;
- **I dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè**
 - ✓ **gli estremi di registrazione** (casella A del DAU);
 - ✓ **i dati contabili** relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU)
- l’attestazione: **“Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell’art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.”** (casella J del DAU);
- la dicitura **‘Dichiarazione considerata conforme - Codice di svincolo: ’**, seguita dal codice di svincolo ricevuto (casella J del DAU).

6) Dichiarazione con esito “Non svincolabile”.

Tale esito viene inviato nel caso di dichiarazione selezionata per il controllo documentale o fisico e di conseguenza occorre attendere l’intervento **da parte de ll’ufficio doganale competente, che procederà all’effettuazione del controllo secondo le istruzioni impartite con circolare n. 15/D del 23 giugno 2009.**

Il funzionario incaricato di eseguire il controllo presso il luogo autorizzato, procede alla stampa – dal sistema AIDA – di due copie delle dichiarazione. Se dal controllo effettuato non è necessario procedere ad alcuna rettifica, il funzionario **comunica il codice di svincolo al dichiarante.**

In tal caso il dichiarante produce un’immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle:

- i dati della dichiarazione telematica :
- **I dati ricevuti in risposta dal sistema e cioè**
 - ✓ **gli estremi di registrazione** (casella A del DAU);
 - ✓ **i dati contabili** relativi all’annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU)
- l’attestazione: **“Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell’art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.”** (casella J del DAU);
- la dicitura **“Dichiarazione conforme - Codice di svincolo: ’**, seguita dal codice di svincolo (casella J del DAU).

Se il controllo effettuato richiede **la rettifica della dichiarazione**, oltre che all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti, il funzionario incaricato del controllo:

- a) esegue le correzioni richieste sulle due copie cartacee della dichiarazione stampate dal sistema AIDA, apponendovi il codice di svincolo ovvero annotando gli estremi del provvedimento in caso di sequestro, fermo della merce o altri provvedimenti cautelari e procede altresì alla verbalizzazione delle irregolarità;
- b) consegna una di tali copie al dichiarante, convalidata dal timbro e dalla firma;
- c) esegue sul sistema AIDA le rettifiche richieste ed annota il risultato del controllo.

Qualora sia **stato concesso lo svincolo, il dichiarante produce un'immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle:**

- i dati della dichiarazione telematica debitamente rettificati secondo quanto indicato nella copia di cui al precedente punto b) ;
- **i dati ricevuti in risposta dal sistema e cioè**
 - ✓ **gli estremi di registrazione** (casella A del DAU);
 - ✓ **i dati contabili** relativi all'annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU)
- l'attestazione: **“Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell'art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.”** (casella J del DAU);
- la dicitura **“Rettificata conforme - Codice di svincolo: ”**, seguita dal codice di svincolo (casella J del DAU).

7) Rettifica e annullamento delle dichiarazioni su istanza di parte.

Eventuali richieste di rettifica della dichiarazione, da parte del dichiarante, possono essere inoltrate all'ufficio doganale competente solo dopo l'accettazione da parte del sistema della dichiarazione telematica. **Tuttavia, come stabilito dall'art. 65 del Regolamento CEE n. 2913/92, nessuna rettifica di parte può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che il sistema ha già comunicato l'esito di “Svincolata” o di “Non svincolabile”, oppure se l'ufficio ha già constatato l'inesattezza delle indicazioni fornite.**

Parimenti, nei casi previsti dall'art. 66, primo comma del Regolamento CEE n. 2913/92, il dichiarante può inoltrare richieste di annullamento della dichiarazione all'ufficio doganale competente dopo l'accettazione della dichiarazione da parte del sistema, purché lo stesso non abbia già selezionato l'operazione per la visita delle merci o comunque l'Ufficio doganale non abbia comunicato al dichiarante di voler procedere alla verifica. **In tale caso l'annullamento della**

dichiarazione potrà essere effettuato soltanto dopo la visita delle merci, sempre che non siano state riscontrate irregolarità.

8) Costituzione e gestione del fascicolo elettronico da parte del dichiarante.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano alle dichiarazioni telematiche di importazione e di esportazione.

Si premette che la dichiarazione resa è, ad ogni fine di legge, il file inviato tramite il servizio telematico doganale, munito dell'apposito codice di autenticazione, come registrato sugli archivi del sistema AIDA

Il dichiarante è tenuto a conservare **per tutto il periodo previsto dalle vigenti norme in materia di contabilità aziendale e fiscale, il fascicolo di ogni dichiarazione.**

Qualora si utilizzino sistemi di gestione e conservazione elettronica il fascicolo può essere conservato in formato elettronico.

Il fascicolo cartaceo, intestato con gli estremi di registrazione della dichiarazione, si compone di:

- la stampa dell'immagine elettronica del DAU di cui ai punti 5 e 6;
- se del caso, la copia di cui al punto 6 lettera b)
- i documenti a corredo della dichiarazione.

Il fascicolo elettronico, ai fini della ricerca/estrazione dagli archivi dell'operatore, deve essere identificabile tramite gli estremi di registrazione della dichiarazione, e si compone di:

- immagine elettronica del DAU di cui ai punti 5 e 6;
- i documenti a corredo della dichiarazione e se del caso la copia di cui al punto 6 lettera b), **formati¹ o prodotti² secondo le regole stabilite dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla delibera CNIPA 11/04 e successive modificazioni e dall'art. 2215 bis del codice civile.**

Si rammenta che, nelle more delle modifiche al Codice Doganale, la conservazione elettronica di documenti analogici non è estensibile ai documenti le cui caratteristiche fisiche

¹ Documento originato in formato elettronico

² Documento analogico trasformato in digitale attraverso il processo di memorizzazione della relativa immagine

(colore, grammature della carta, etc...) ha specifica rilevanza giuridica (ad esempio EUR1).
In tal caso può conservarsi l'immagine elettronica conservando anche l'originale cartaceo.

Le disposizioni relative alla costituzione e conservazione del fascicolo di cui al presente punto **si applicano anche alle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a transito, di cui alla circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni. Fino a successiva comunicazione restano ferme le procedure previste dalla Circolare 15/D del 23 giugno 2009 per l'inoltro all'ufficio doganale della documentazione a corredo della dichiarazione doganale trasmessa in via telematica.**

9) Adempimenti connessi allo scarico di licenze/autorizzazioni.

Nel caso di operazioni per le quali sia previsto lo scarico di licenze o autorizzazioni, **sarà cura dell'operatore economico controllare, prima dell'invio della relativa dichiarazione telematica, la disponibilità delle quantità residue e di effettuarne l'aggiornamento dopo l'accettazione della dichiarazione da parte del sistema telematico.** Il fascicolo relativo a dichiarazioni della specie, unitamente al dettaglio degli scarichi effettuati **va trasmesso, nei tempi attualmente previsti nei disciplinari di autorizzazione alla procedura domiciliata per la presentazione della dichiarazione complementare al competente ufficio doganale.**

10) Applicabilità e disponibilità del servizio.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti sono applicabili dal 15 dicembre 2009.

Presso gli uffici che assicurano un'operatività estesa alle 24 ore, **il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 01:00 alle ore 24:00.**

Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dall'orario di apertura sino all'ora in cui termina l'operatività dell'ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento – registrato sugli archivi di AIDA – relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione.

La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è determinata dalle Direzioni Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza ed alla disponibilità di risorse degli uffici interessati.

11) Tempi di comunicazione dell'esito (svincolata/non svincolabile)).

Il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della dichiarazione telematica e quello di invio dell'esito è determinato in **funzione del tempo di intervento dell'ufficio di controllo presso il luogo di arrivo delle merci, come registrato sull'archivio delle autorizzazioni del sistema AIDA.**

Inoltre nel caso in cui il file inviato contenga solo dichiarazioni con esito "svincolata", è garantito, **nella maggioranza dei casi, l'invio di tale esito definitivo entro il tempo massimo di 5 minuti.**

Le merci selezionate per il controllo devono restare nel luogo autorizzato sino all'intervento del funzionario doganale che effettua il controllo.

12) Avvertenze finali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'ammissione alle procedure di cui alla presente circolare si basa su una maggiore fiducia accordata agli operatori economici, con i quali viene posta in essere una stretta collaborazione tecnica, tesa al raggiungimento di un'efficiente utilizzazione degli strumenti telematici

Di conseguenza, saranno esclusi dalle procedure in questione gli operatori nei confronti dei quali siano riscontrate gravi irregolarità e comportamenti fraudolenti nel compimento delle operazioni.

Nei casi in cui, per qualsiasi causa, il servizio telematico erogato dall'Agenzia venga ad essere interrotto e l'interruzione è prevista o si è effettivamente protratta per una durata superiore ai trenta minuti, **gli utenti procedono alle formalità previste dalla normale procedura domiciliata, previo l'invio all'ufficio di controllo della comunicazione dell'arrivo delle merci, nei tempi previsti dal relativo disciplinare di attuazione.**

Il Direttore Centrale

F.to Teresa Alvaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*